



Il Ministro dell' Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n.526, concernente "Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 GAB/97/560/DEC per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione di un sondaggio esplorativo denominato "Cascina Buzzoni 1", presentata dall'AGIP S.p.A. in data 21 aprile 1997;

Preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto relativo alla realizzazione di un sondaggio esplorativo denominato "Cascina Buzzoni 1", localizzato nella Regione Emilia Romagna, Comune di Denore (FE);

Preso atto che il sondaggio esplorativo "Cascina Buzzoni 1" rientra nel programma biennale di ricerca di cui all'art. 10 del DPR 18.4.1994, n. 526 e per tale sondaggio, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2 del citato DPR 18.4.1994, n. 526 è stata ritenuta la necessità di una valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il parere, formulato, in data 5 febbraio 1998, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'AGIP S.p.A.;

es. 0122
ARA

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

Osservato che:

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

- il sito previsto per il sondaggio è ubicato circa 3,5 km a sud della località Sabbioncello, in Comune di Denore (FE);
- il sondaggio "Cascina Buzzoni 1" dopo aver attraversato la serie plio-pleistocenica, interesserà il Miocene sino al Langhiano e verrà arrestato alla profondità di 1.600 m. Il sondaggio è mirato all'accertamento della presenza e della relativa consistenza di gas naturale in situazioni strutturali analoghe a quelle riscontrate con esito positivo nel 1958 con il pozzo "Sabbioncello", distante 4,5 km.;
- per la perforazione del pozzo sarà utilizzato l'impianto del tipo "G 125 SOILMEC/SAITRE" di nuova concezione, che consente di ridurre notevolmente l'estensione dell'area di cantiere;
- la postazione di perforazione, consistente in un rilevato di 40 cm di spessore, ha dimensione di 70 per 70 m;
- è prevista la realizzazione di una nuova strada di accesso lunga circa 200 m e larga 5 m;
- nel caso l'esito del sondaggio sia negativo (pozzo sterile o non economicamente sfruttabile), il pozzo viene chiuso minerariamente e si procede al ripristino dello stato iniziale dei luoghi;
- nel caso l'esito del sondaggio sia positivo lo stesso viene completato e sono effettuate prove di produzione che prevedono tra l'altro la combustione del gas non utilizzato, separato dagli eventuali fluidi di formazione, in una fiaccola posizionata in alto a distanza di sicurezza. Le prove di produzione, la cui durata complessiva è di circa venti giorni, prevedono tre erogazioni, ciascuna di 24 ore, intervallate da fasi di risalita della pressione, ciascuna di 48 ore;
- nel caso di pozzo produttivo la postazione viene mantenuta e, compatibilmente con le necessità di installazione delle attrezzature di produzione, tenuto conto dell'eventualità di ospitare nuovamente l'impianto di perforazione per eventuali operazioni di manutenzione del pozzo, la dimensione del piazzale viene sensibilmente ridotta;
- al fine di prevenire improvvise fuoriuscite (blow out) di fluidi (acqua, gas, petrolio), che è l'evento con il più alto grado di gravità di conseguenze connesso alle attività di perforazione, vengono montati sulla testa pozzo particolari valvole di sicurezza (blow out preventers), anulari o a ganasce, in grado di chiudersi intorno alle aste o di tranciarle;
- le frequenze di accadimento di incidenti di blow out (intese come periodo di ritorno), riscontrate da AGIP nell'attività di perforazione a terra (onshore) sono: 50 anni per i pozzi esplorativi e 120 anni per i pozzi di produzione;
- al fine di ridurre l'impatto da rumore, i macchinari sono opportunamente orientati e schermati con barriere fonoassorbenti;
- sono previsti: il monitoraggio sulla qualità delle acque di alcune sorgenti e/o pozzi idrici a valle della postazione; la rilevazione della pressione sonora all'esterno della postazione verso la zona interessata dagli insediamenti abitativi; la rilevazione della qualità dell'aria e dei parametri meteo in occasione delle prove di produzione;
- per il controllo delle possibili eruzioni con eventuale rilascio di gas tossici, in particolare l'idrogeno solforato, l'AGIP prevede un apposito Piano di emergenza e formazione del personale;
- l'inquinamento delle acque e del suolo per sversamento di idrocarburi liquidi non rappresenta un evento realistico;
- anche in caso di accensione gli effetti ambientali legati all'irraggiamento termico possono essere considerati contenuti all'interno del perimetro della postazione;

OB
AR



Il Ministro dell' Ambiente

per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:

con riferimento alla programmazione esistente sono da evidenziare i seguenti elementi:

- nel quadro di riferimento offerto dal Piano Energetico Nazionale lo "sviluppo delle risorse nazionali" rappresenta uno degli obiettivi programmatici prioritari;
- l'AGIP, nel marzo 1995, ha presentato al Ministero dell'Ambiente un programma biennale delle attività di ricerca idrocarburi da effettuare nella zona di esclusiva ENI (articoli 2 e 10 del D.P.R. 526/94). Per la Regione Emilia Romagna, il programma prevedeva la perforazione di 13 pozzi, per 9 dei quali fu decisa la sottoposizione al procedimento di VIA. Per i 4 pozzi esclusi, le attività di perforazione sono state già completate;
- successive variazioni del predetto programma hanno previsto nella Regione Emilia Romagna la perforazione di ulteriori pozzi, per i quali è in corso la procedura di verifica di esclusione;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- il sito si colloca nella bassa pianura padana orientale, in prossimità del Po di Volano, in particolare la postazione prevista si colloca in un'area pianeggiante a quota 3 m s.l.m., in un'ambito di bonifica, solcato da fossi;
- l'area è a prevalente uso agricolo, con seminativi inframmezzati da arboreti, a circa 1 km di distanza vi sono anche alcune aree a risaia;
- a circa 150 m. dal sito sono presenti due gruppi di case: Possessione Bianco e Cà Balocco;
- a circa 1 km a NE da sito si rileva la presenza di una fascia lungo il Po di Volano classificata ai sensi dell'art. 19 del P.T.P.R. come "zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale"; nella medesima zona il Piano segnala la presenza di dossi che determinano un divieto di attività estrattive;
- l'area è indicata come potenzialmente soggetta ad alluvionamento a causa del difficoltoso deflusso delle acque ed è inoltre soggetta ad un abbassamento medio pari a 0,5-1 cm/anno;
- i suoli in corrispondenza della postazione sono costituiti da argilla - limo - sabbia (k da 0^{-3} a 10^{-9} m/sec);
- il corso d'acqua più prossimo al sito è il Fosso Albarello;
- la falda freatica è a pochi metri (1-2 m) dal livello del piano di campagna e scorre in direzione sud;
- il contesto paesaggistico è relativamente ordinario, gli scarsi elementi di naturalità ancora presenti sono associati ad alcuni specchi d'acqua e ai fossi principali tra i quali il Condotto Albarello, sebbene quest'ultimo sia definito secondo il giudizio dell'EBI come un'ambiente molto inquinato;

Valutato che:

- gli elaborati prodotti dal proponente hanno fornito un quadro conoscitivo soddisfacente sulla base del quale, ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, sono stati identificati gli effetti potenziali di carattere generale dell'opera in progetto, nonché quelli più specifici sull'atmosfera, sull'ambiente idrico, sul suolo e sottosuolo, sull'ambiente biotico, sul paesaggio e sui beni culturali, sul territorio e sulla salute;
- gli effetti indesiderati, difficilmente quantificabili, sono da ritenersi comunque superabili a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate nel seguito;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito al progetto proposto;

Preso atto che:

con nota Prot. n. ST/501/26032/97 del 1.9.1997 il Ministero per i Beni Culturali e ambientali ha espresso parere favorevole sul progetto in esame con la richiesta della "schermatura con essenze arbustive o arboree in caso di eventuali attrezzature residue o permanenti", recepita nelle prescrizioni del presente decreto;

Preso atto che:

La Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta Regionale n.2609/1997 del 30.12.1997, pervenuta il 6.2.1998, ha espresso parere favorevole per la sola attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi, fermo restando il loro assoggettamento alle procedure di compatibilità ambientale relativamente alla fase di coltivazione dei pozzi, ai sensi dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 526, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni seguenti:

- scongiurare la connessione tra falde differenti attraverso il tubaggio progressivo del foro di scavo, isolando le acque dolci superficiali o profonde, dalle acque salmastre eventualmente incontrate ed evitando la contaminazione della falda con i fluidi inquinanti utilizzati nella fase di perforazione;
- fornire puntuali informazioni alla Regione Emilia Romagna sulla litologia, la qualità delle acque ed eventuali difficoltà incontrate durante le attività di scavo, anche attraverso la presentazione di sezioni quotate dei pozzi;
- impostare un sistema di monitoraggio della subsidenza locale anche attraverso misurazioni superficiali lungo le linee di livellazione chiuse su almeno due capisaldi della rete di livellazione regionale e misurazioni di quote in sezioni profonde;

Preso atto che:

non sono pervenute istanze, osservazioni, o pareri da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 6 della legge 349/86 alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. La localizzazione definitiva non dovrà essere difforme da quella indicata dal progetto inoltrato.
2. Operazioni di ripristino

Dopo le operazioni di ricerca, i luoghi dovranno essere ripristinati nel loro assetto originario. In tale contesto, eventuali attrezzature residue permanenti dovranno essere opportunamente schermate.

Per quanto riguarda i materiali e le tecniche per le opere di recupero e ripristino si utilizzeranno, fin dove possibile, opere cosiddette "a verde" e tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine si utilizzeranno specie autoctone, ed il riferimento primario sarà costituito dal documento del Ministero dell'Ambiente "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del settembre 1997; qualora il proponente in sede di realizzazione dei lavori di recupero ritenga di utilizzare tecniche migliorative sotto il profilo ambientale rispetto a

MW
037 AR



Il Ministro dell' Ambiente

quelle indicate nel documento sopracitato, potranno farlo inviando una specifica, motivata ed esauriente nota informativa al riguardo al Ministero dell' Ambiente-Servizio V.I.A.. Ove possibile, le aree agricole circostanti saranno migliorate sotto il profilo ambientale, anche a titolo compensativo, con l'introduzione di siepi e filari con contenuti anche naturalistici.

3. Gestione rifiuti

La società proponente è tenuta ad assicurare che presso l'impianto di perforazione e per tutta la durata della stessa restino a disposizione delle autorità competenti per i controlli:

- la documentazione, compresi i registri di carico e scarico, riguardante le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e dei residui che si formano nel corso dell'attività di perforazione, differenziati per tipologia e con indicazioni dei pretrattamenti cui vengono sottoposti in loco;
- copia della documentazione, ivi compresi i bollettini di analisi, attestante la consegna dei rifiuti o residui alle imprese autorizzate, nonché l'avvenuto smaltimento da parte di queste ultime in conformità alle vigenti disposizioni normative.

4. Rischi da contaminazione

Si dovrà scongiurare la connessione tra falde differenti attraverso il tubaggio progressivo del foro di scavo, isolando le acque dolci superficiali o profonde, dalle acque salmastre eventualmente incontrate ed evitando la contaminazione della falda con i fluidi inquinanti utilizzati nella fase di perforazione.

Qualora la perforazione venga effettuata in zone con falde acquifere che alimentano usi civili o agricoli, si dovrà altresì predisporre contestualmente, attorno al sito ad una distanza indicativa di 200 m, un sistema di piezometri atti a verificare eventuali fuoriuscite contaminanti;

Dovranno essere fornite puntuali informazioni alla Regione Emilia Romagna sulla litologia, la qualità delle acque ed eventuali difficoltà incontrate durante le attività di scavo, anche attraverso la presentazione di sezioni quotate dei pozzi.

5. Rischi da Blow-out

Al fine di minimizzare i rischi legati ad eventuali episodi di blow-out, il proponente dovrà dimostrare di disporre di un modello previsionale di diffusione degli aerosol utilizzabile in tempo reale durante le operazioni di perforazione.

Il proponente dovrà altresì fornire annualmente al Ministero dell' Ambiente - Servizio VIA versioni aggiornate del documento N° 2389/bis "Nota esplicativa sulle misure di sicurezza durante le fasi di perforazione e produzione; analisi dei rischi e frequenze di incidenze; gestione delle emergenze", da cui risultino sia gli aggiornamenti delle statistiche sugli incidenti in oggetto, sia le evoluzioni delle tecnologie di prevenzione.

Inoltre dovrà essere ufficializzata la procedura di intervento delle "ganasse trancianti" rendendola con ciò indipendente dalla soggettività della responsabilità della manovra di contenimento del rischio stesso.

6. Problemi di subsidenza

- a. Prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione dovranno essere realizzati capisaldi di livellazione di alta precisione, secondo i criteri della commissione geodetica italiana opportunamente ubicati

nell'ambito delle postazioni e attestati entro linee chiuse su almeno due capisaldi della rete di livellazione regionale.

- b. Nei pozzi dovranno essere prelevati, a diverse profondità ed in numero adeguato a caratterizzare le diverse formazioni attraversate, campioni indisturbati, secondo le metodologie geotecniche più cautelative, sui quali saranno effettuate misure di compressibilità idonee a definire, mediante modellizzazione, i possibili effetti di subsidenza indotti dall'eventuale futura estrazione di idrocarburi.
- c. I dati di livellazione di alta precisione e quelli relativi alle misure di compressibilità dovranno essere conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato all'AGIP S.p.A., al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato ed alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 30 SET. 1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

